



Prot. n. 845

Roma, 11 maggio 2006

*Ai Presidenti di Provincia
Agli Assessori provinciali al Bilancio
Ai Dirigenti provinciali settore Bilancio
Alle Associazioni Regionali ANCI
Alla Commissione Ambiente ANCI
Ai Sindaci Comuni capoluogo di Provincia
Assessori al Bilancio Comuni Capoluogo
Ai Consiglieri Nazionali ANCI*

LORO SEDI

Oggetto: Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "norme in materia ambientale"

Caro Collega,

come noto è stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale del 14 aprile 2006, il decreto legislativo n. 152 recante "Norme in materia ambientale", attuativo della legge delega n. 308/2004. Il provvedimento attua una rivisitazione dell'intera normativa ambientale, in particolare sul settore dei rifiuti (Parte IV). Il testo unico è entrato in vigore il 29 aprile u.s., tuttavia contiene norme non immediatamente applicabili, poichè necessitano dell'emanazione di regolamenti attuativi. Molti Enti hanno avanzato richiesta di chiarimenti in merito ad alcuni aspetti particolarmente problematici:

In particolare il decreto legislativo abolisce il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, già previsto dall'art. 19 del dlgs 504/92.

L'art. 264 del decreto legislativo citato, ha infatti abrogato la norma che istituì il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di interesse provinciale, nonché il decreto legislativo n.22/97 (c.d. decreto Ronchi) che introdusse la tariffa in luogo della tassa.

Il tributo in parola, riscosso unitamente alla tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicata dai comuni, rappresenta un importante tributo proprio delle Province (pari a circa 180 milioni di euro annui), ed esso cesserà di essere riscosso non appena verrà completato l'iter previsto all'art. 238.

Appare utile sottolineare che, nonostante la prossima vigenza del decreto legislativo, non si creeranno immediate ripercussioni da un punto di vista finanziario, in virtù di una serie di importanti passaggi regolamentari previsti dalla nuova disciplina dei rifiuti.

Per ciò che riguarda i Comuni la piena attuazione della parte IV (rifiuti) del provvedimento attiene alla perdita da parte degli stessi della titolarità e della competenza gestionale in materia di rifiuti; la gestione è trasferita ad una “struttura dotata di personalità giuridica”, denominata ambito territoriale ottimale (Ato), delimitata dalla competente Regione, cui concorrono obbligatoriamente i Comuni. In tal modo le funzioni prima attribuite al Comune saranno esercitate in via mediata tramite la partecipazione all'Ato. Con il nuovo assetto, in primo luogo, i Comuni - enti più vicini alle esigenze della comunità locale.

Un altro importante aspetto riguarda l'esonero dal prelievo sui rifiuti di un consistente numero di imprese. Con il Decreto Ronchi i Comuni potevano assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali delle utenze non domestiche senza particolari limitazioni. Questo comportava di fatto una privativa sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il Comune smaltiva ed introitava la tassa sulle aree su cui questi rifiuti erano prodotti. Naturalmente questo produceva basi imponibili ampie su cui ripartire i costi del servizio di nettezza urbana e di spazzamento delle aree pubbliche.

Il nuovo Decreto legislativo n. 152/06, nel definire le competenze dei comuni attribuisce loro il potere di regolamentare in merito all'assimilazione dei rifiuti speciali, in coerenza con i piani di ambito definiti dagli Ato e sulla base dei criteri previsti dallo Stato; l'art. 195 comma 2 lett. e) stabilisce nuovi criteri disponendo *“che sono inoltre di competenza dello Stato (..) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico”*.

In sostanza per le utenze non domestiche superiori a 250 mq la tariffa non sarebbe più dovuta in quanto i rifiuti diventeranno non assimilabili.

In merito alla complessiva rivisitazione dell'istituto concernente la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani contenuto nel D.lgs 22/97, si evidenzia che l'attuale formulazione dell'art. 238 creerà una caduta di gettito per i Comuni che deriverà dall'esonero del pagamento della tariffa previsto per determinate imprese.

Con riguardo alle regole che disciplinano il passaggio dalla preesistente normativa (Dlgs 22/97 Ronchi) a quella prevista nella parte IV del D.lgs 152/06 si fa presente che in primo luogo emerge dall'art. 264 comma 1 lett. i), un'abrogazione per gradi successivi; infatti, pur essendo il decreto Ronchi inserito tra le disposizioni specificatamente abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo, è prevista una clausola di salvaguardia che subordina l'effetto abrogativo all'entrata in vigore e all'effettiva operatività del nuovo decreto. Inoltre l'art. 265, comma 1 dispone che le preesistenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore fino all'emanazione delle norme attuative del nuovo testo unico. Infine, le pubbliche amministrazioni nell'esercizio delle rispettive competenze, dovranno adeguare la previgente normativa in attuazione alla disciplina contenuta nella parte IV del decreto.

Nel dettaglio, per quanto riguarda la disposizione relativa all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie superiore a 150 mq (comuni con popolazione inferiore a 10.000 ab.) o a 250 mq (comuni con popolazione superiore a 10.000 ab.), gli effetti decorrono dalla data in cui saranno stabiliti i nuovi criteri di assimilazione da parte dello Stato e dalla modifica del provvedimento regolamentare Comunale e comunque dall'anno successivo anche ai sensi dell'art. 52, comma 2 del Dlgs. 446/97 che recita *“I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo”*.

Si ricorda altresì che, con il nuovo decreto, la gestione è organizzata sulla base degli Ato, delimitati dal piano regionale, nel rispetto delle linee guida del Governo e che il Comune concorre a disciplinare tale gestione con un regolamento coerente con il piano di ambito, che tra l'altro dovrebbe prevedere *“l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri stabiliti dallo Stato”*.

Per quanto riguarda la *“nuova”* tariffa, questa ai sensi del comma 3, art. 238 dovrà essere determinata dalle autorità d'ambito entro tre mesi dalla entrata in vigore del decreto, nonchè successivamente applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata; dovrà essere emanato altresì dal Ministro dell'ambiente di concerto con le Attività Produttive entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto un regolamento (comma 6 art. 238) con il quale verranno individuati i criteri generali sulla base dei quali verranno definite le componenti dei costi e determinata la tariffa. Pertanto sino alla emanazione del regolamento e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

Appare dunque evidente che il cammino verso la completa attuazione della parte IV del dlgs 152/06 si prospetti ancora molto lungo.

Allo stesso tempo assicuriamo il massimo impegno delle Associazioni affinché, il prossimo Governo riconosca alle Autonomie locali una adeguata forma di compensazione per il futuro mancato gettito derivante dalla completa attuazione di quanto contenuto nella parte IV del decreto legislativo n.152/06.

Sperando di aver fatto cosa gradita, ringraziamo per l'attenzione ed inviamo cordiali saluti.

FABIO STURANI
Responsabile Anci per la Finanza Locale

ANDREA DE MARIA
Responsabile UPI per la Finanza Locale